



LAB N° 0838 L

RAPPORTO DI PROVA n° 880862 rev. 0



Campione numero 880862
 Committente AMAG RETI IDRICHE S.P.A. VIA DAMIANO CHIESA 18 15121 ALESSANDRIA(AL)
 Data di ricevimento 12/10/2022 15.34

Richiesta Privata

Informazioni fornite dal cliente

Campione di ACQUA POTABILE DI RETE DI DISTRIBUZIONE
 Prelevatore AMAG RETI IDRICHE S.P.A. VIA DAMIANO CHIESA 18 15121 ALESSANDRIA(AL)
 Verbale di prelievo nr
 Data di prelievo 11/10/2022 09:40
 Conferente AMAG RETI IDRICHE S.P.A. VIA DAMIANO CHIESA 18 15121 ALESSANDRIA(AL)
 Punto di prelievo Pozzo via del ferraio spinetta (-)
 Proced. di campionamento Campionamento effettuato come da verbale

Il laboratorio non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente.

Analisi Fisiche	Inizio analisi	12/10/2022		Fine analisi	19/10/2022
Parametri	Risultato	Incertezza #	Unità Misura	Metodo di Prova	
Attività alfa-totale	<0.03		Bq/l	UNI EN ISO 11704:2019	
Attività beta-totale	<0.06		Bq/l	UNI EN ISO 11704:2019	
Note :					
- sorgenti di taratura per attività alfa e beta totale: Am-241 e Sr-90 .					
Rn-222	5.37	±0.86	Bq/l	ISO 13164-4:2015 (escluso campionamento)	
Note :					
- Le attività sono riferite alla data di prelievo .					
RIF: PROC. N. 26/2022/CRR					

(#): fattore di copertura K=2, limite fiduciale 95%

Giudizio di conformità

Analisi Fisiche

Per il parametro Radon, il campione è conforme a quanto previsto dalla norma D.Lgs. 28/2016

Per la dichiarazione di conformità il laboratorio non tiene conto dell'incertezza di misura per il confronto con i valori limite.

(*) : prova non accreditata da ACCREDIA

Verona, li 24/10/2022

Il Dirigente Fisico
F.to dr. Claudio Martinelli

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

ARPAV

Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Verona

Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016603-601
Fax +39 045 8016600
email dlvr@arpa.veneto.it



ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



LAB N° 0838 L

RAPPORTO DI PROVA n° 880862 rev. 0



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 880862 rev. 0

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.